

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Numero 8

Oggetto: Conferma aliquote e modifica delle detrazioni imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010.

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano:

Inviata al Comitato regionale di Controllo il ***** Prot. *****
--

BERTOSSI ANSELMO	P
SCHIFF EROS	P
FERIGUTTI LORENZO	P
MARCUZZI MASSIMO	P
PELLIZZARI ROBERTO	P
RAMPINO ANTONIO	A
BERTOLDI BRUNO	P
SQUARZOLO MARZIA	A
SEPULCRI PAOLO	P
BARBIERI OLIVIERO	A
FELCHER TIZIANO	P
ZANFAGNIN GIANFRANCO	A
IOAN ENEA	P
PIZZAMIGLIO GIANNI	P
ZITO MARIA ROSA	P
DOSE VALTER	P
TONELLI FRANCESCA	P

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA IVANA BIANCHI.**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il **DOTT. ANSELMO BERTOSSI** in qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Atteso che l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 per gli Enti Locali della nostra Regione è stato fissato al 21 febbraio 2010 per effetto della Legge Regionale n.1/2006 art.44 comma 1;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008:

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse "assimilate" dal Regolamento Comunale o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dell'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992".

Vista la risoluzione 4 marzo 2009 n.1/DF del Ministero delle Finanze con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella risoluzione n.12/DF del 5 giugno 2008 per definire meglio il perimetro di esenzione che opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Lo stesso decreto, in materia di I.C.I., dedica l'intero articolo 59 definendo ulteriormente i confini di operatività della potestà regolamentare dell'ente locale. Ne consegue che, in sede di determinazione di aliquote e tariffe è fondamentale richiamare i contenuti del regolamento adottato dall'organo consiliare per il corrente anno, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., con particolare riferimento a quelle disposizioni che definiscono l'abitazione principale e i casi di equiparazione alla stessa.

CHE ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 10 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. a decorrere dal 01.01.2010, sono equiparate all'abitazione principale, e dunque beneficiano dell'esenzione I.C.I.

· l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (Art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, in Legge 24 ottobre 1996, n. 556)

· l'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea di 1° grado anche nel caso in cui l'abitazione in uso gratuito sia in comproprietà tra i comodanti, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Atteso altresì che per tutte le elencate fattispecie rientrano nell'esenzione dall'imposta anche le pertinenze dell'abitazione principale, così come delimitate dallo stesso regolamento.

Visti altresì, gli artt. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, e 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che, rispettivamente, testualmente recitano:

"Art. 1. - Esenzione ICI prima casa

... omissis ...

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

"Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali

... omissis ...

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).";

Visto che in relazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 1 comma 156 della L. n. 296/2006, in vigore dal 1.1.2007, l'approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. rientra nella competenza del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2007 l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari presenti sul territorio comunale e più precisamente:

con detrazione:

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze;
- b) unità abitative dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purché non locata;
- d) le abitazioni regolarmente assegnate dall'ATER di Udine;

- e) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- f) unità abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;

senza detrazione:

- g) unità abitative date in comodato a persone residenti anagraficamente nel Comune;
- h) abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel Comune;
- i) terreni agricoli;
- j) altri fabbricati;
- k) alloggi non locati e non concessi in comodato o tenuti a disposizione dal soggetto passivo d'imposta;
- l) aree fabbricabili;

e le detrazioni d'imposta nella misura di 150,00 Euro e quella pari a 230,00 Euro limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale, per l'anno 2007;

Richiamate altresì le delibere consiliari n.5 del 18.02.2008 e n.8 del 04.02.2009 con le quali venivano riconfermate rispettivamente per l'anno 2008 e 2009 l'aliquota e la misura delle detrazioni di cui all'atto consiliare n.4 del 31.01.2007, con l'aggiunta del beneficio della detrazione e dell'aliquota per abitazione principale al soggetto passivo proprietario ma non assegnatario dell'abitazione a seguito di provvedimento giudiziale a condizione che non sia proprietario o titolare di un altro diritto reale su un altro immobile abitativo situato nello stesso comune ove si trova l'ex casa coniugale;

Per l'anno 2010 nel rispetto della disciplina vigente ed alla luce della necessità di contenere la pressione fiscale incidente sulle famiglie, si propone di:

1) dare atto che dall'imposta comunale sugli immobili, in attuazione del D.L. 93 del 27.05.2008 convertito con modificazioni in Legge n.126 del 24.07.2008, è esclusa l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le unità ad essa equiparate e le relative pertinenze, salvo quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

2) confermare l'applicazione dell'aliquota prevista per lo scorso anno 2009 così determinata:
- 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le unità ad essa equiparate e relative pertinenze del soggetto passivo, per i casi residuali non rientranti nell'esenzione I.C.I.;
- 5,5 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, per le aree fabbricabili e i terreni agricoli siti nel territorio comunale;

3) modificare la misura delle detrazioni nel seguente modo:

a) - € 150,00, a titolo di detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché per le unità ad esse equiparate e relative pertinenze del soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento da contribuenti facenti parte di un nucleo familiare **con indicatore ISE superiore a Euro 30.000,00**.

b) - € 230,00, a titolo di detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché per le unità ad esse equiparate e relative pertinenze del soggetto passivo possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento da contribuenti facenti parte di un nucleo familiare **con indicatore ISE superiore a Euro 30.000,00** limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale nei seguenti casi:

- per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o più disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 75%;
- per i nuclei familiari con 3 o più figli a carico;

c) elevare la misura delle detrazioni fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché per le unità ad esse equiparate e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento da contribuenti facenti parte di un nucleo familiare **con indicatore ISE non superiore a Euro 30.000,00.**

4) di dare atto che per effetto di tali misure non viene aumentata la pressione fiscale;

5) di dare atto che il gettito determinato dall'aliquota d'imposta così come sopra definita assicura comunque il rispetto dell'equilibrio di bilancio;

6) di stabilire che per beneficiare delle detrazioni di cui al punto 3) lettere b) e c) il soggetto beneficiario dovrà produrre all'Ufficio Tributi **entro e non oltre il 31.12.2010 la dichiarazione ISE;**

Sulla presente deliberazione vengono resi in termini favorevoli i pareri previsti dall'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000;

Parere Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
F.TO Rossi Angelo

Parere Contabile

Il T.P.O. dell'Area Finanziaria
F.TO Laratro Chiara

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione depositata agli atti del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con atto consiliare n. 7 di data odierna;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi:

Illustra L'Ass. **Sangalli**

Riferisce che probabilmente a seguito di errori nell'accatastamento alcune abitazioni risultano di lusso mentre in realtà non presentano i requisiti caratteristici e caratterizzanti. Pertanto si è deciso di prevedere detrazioni, pari all'imposta, nel caso di reddito minore di € 30.00,00 ISEE.

Interviene il Consigliere **Felcher**: pur condividendo la decisione ritiene che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare con priorità ai fini della detrazione i casi di persone che ereditano alloggi che diventano seconde case pur non essendo particolarmente abbienti.

Interviene il **Sindaco**: abbiamo pochi casi, complessivamente nove, di abitazioni censite di lusso abitate talvolta da un'unica persona anziana anche con basso reddito, alla quale è stata censita in maniera impropria la casa, questo è un modo per risolvere il problema.

Riprende il Consigliere **Felcher**: pur considerando che i casi sono limitati, in presenza di impropria classificazione delle case riteniamo questo strumento improprio, non condividiamo la scelta politica e quindi formuliamo dichiarazione di voto contrario.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione:

con voti favorevoli n. 9 e n. 4 voti contrari

DELIBERA

1) dare atto che dall'imposta comunale sugli immobili, in attuazione del D.L. 93 del 27.05.2008 convertito con modificazioni in Legge n.126 del 24.07.2008, è esclusa l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le unità ad essa equiparate e le relative pertinenze, salvo quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

2) confermare l'applicazione dell'aliquota prevista per lo scorso anno 2009 così determinata:
- 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le unità ad esse equiparate e relative pertinenze del soggetto passivo, per i casi residuali non rientranti nell'esenzione I.C.I.;
- 5,5 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, per le aree fabbricabili e i terreni agricoli siti nel territorio comunale;

3) modificare la misura delle detrazioni nel seguente modo:

a) - € **150,00**, a titolo di detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché per le unità ad esse equiparate e relative pertinenze del soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento da contribuenti facenti parte di un nucleo familiare **con indicatore ISE superiore a Euro 30.000,00**.

b) - € **230,00**, a titolo di detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché per le unità ad esse equiparate e relative pertinenze del soggetto passivo possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento da contribuenti facenti parte di un nucleo familiare **con indicatore ISE superiore a Euro 30.000,00** limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale nei seguenti casi:

- per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o più disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 75%;

- per i nuclei familiari con 3 o più figli a carico;

c) elevare la misura delle detrazioni fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché per le unità ad esse equiparate e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento da contribuenti facenti parte di un nucleo familiare **con indicatore ISE non superiore a Euro 30.000,00**.

4) di dare atto che per effetto di tali misure non viene aumentata la pressione fiscale;

5) di dare atto che il gettito determinato dall'aliquota d'imposta così come sopra definita assicura comunque il rispetto dell'equilibrio di bilancio;

6) di stabilire che per beneficiare delle detrazioni di cui al punto 3) lettere b) e c) il soggetto beneficiario dovrà produrre all'Ufficio Tributi **entro e non oltre il 31.12.2010 la dichiarazione ISE**;

7) di nominare quale responsabile del presente procedimento il sig. Rossi Angelo, che seguirà pertanto ogni adempimento relativo alla presente pratica;

8) di trasmettere, per la pubblicazione, il presente provvedimento, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. n.506/1999, al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale, secondo le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/PDF del 16.04.2003;

Successivamente con separata votazione e voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari :

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1 comma 19 della legge regionale 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DOTT. ANSELMO BERTOSI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA IVANA BIANCHI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, 27.02.2010

Il Responsabile
Laura MILOCCO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27-02-10 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 14-03-10.

Bagnaria Arsa li 27-02-10

Il Responsabile
F.to Laura Milocco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-02-10 al 14-03-10

Bagnaria Arsa li 15-03-10

Il Responsabile
F.to